

**REGOLAMENTO AZIENDALE
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
AI SENSI DEGLI ARTT. 48 e ss. del D.lgs.**

36/2023



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI BENI E SERVIZI
ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.lgs. 36/2023**

Sommario

PREMESSA	3
PARTE I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1 – Oggetto	5
ARTICOLO 2 – Principi generali.....	5
ARTICOLO 3 – Limiti di applicazione per valore.....	7
ARTICOLO 4 – Aspetti organizzativi e programmazione degli acquisti.....	8
ARTICOLO 5 – Responsabile Unico del Progetto	9
ARTICOLO 6 – Requisiti soggettivi degli operatori economici	11
PARTE II	12
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E SELEZIONE DEI CONTRAENTI	12
ARTICOLO 7 –Acquisizioni sotto soglia	12
ARTICOLO 8 – Acquisti per cassa	12
ARTICOLO 9 – Acquisti di modico valore inferiore a 5.000 Euro	12
ARTICOLO 10 – Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 o inferiore ad altro importo stabilito da normativa speciale	12
ARTICOLO 11 – Affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 140.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria	14
ARTICOLO 12 – Avvio della procedura	14
ARTICOLO 13. Individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta	16
ARTICOLO 14 – Richiesta di preventivi e consultazione	18
ARTICOLO 15 – Scelta del contraente.....	20
ARTICOLO 16 - Verifica dei requisiti	22
PARTE III	23
STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	23
Art. 17 - Stipula e forma del contratto	23
ARTICOLO 18 - Verifica di conformità.....	24
ARTICOLO 19 - Esecuzione e Pagamenti.....	24
ARTICOLO 20 – Transazione	24
ARTICOLO 21 – Arbitrato.....	25
ARTICOLO 22 – Pubblicità e trasparenza	25
ARTICOLO 23 – Norme finali ed entrata in vigore.....	25

PREMESSA

INPS Servizi S.p.A., società *in house* dell'NPS, è tenuta, quale società a totale partecipazione pubblica, all'osservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito anche "Codice") per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi.

In considerazione del fatto che l'allegato II.1 al Codice contempla la possibilità per le Stazioni Appaltanti di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti; b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, INPS Servizi, ritenendo che un atto normativo interno sia di supporto nell'esecuzione delle procedure di approvvigionamento e sia inoltre garanzia di uniformità e massima trasparenza nell'espletamento delle attività disciplinate dal Codice, ha ritenuto opportuno adottare il presente documento che potrà supportare l'attività negoziale secondo i principi di risultato, dell'accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza e dell'ordinamento comunitario da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, e garantendo il costante miglioramento della qualità delle attività svolte.

In attuazione dei principi sopra richiamati e di qualità dei servizi, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento è improntata ai seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;

- garanzia di conformità e qualità di lavori, servizi e forniture in affidamento;
- controllo interno.

In considerazione del fatto che, fino a quando le sedi di INPS Servizi resteranno alloggiate all'interno di immobili di proprietà di INPS, è escluso l'espletamento di procedure di appalto di lavori in quanto è contrattualmente precluso ogni intervento sui locali occupati dalla Società, il presente Regolamento è preordinato esclusivamente all'approvvigionamento di beni e alla fornitura di servizi, fatta salva l'ipotesi eccezionale di lavori da eseguire con somma urgenza all'interno dei locali occupati dall'azienda.

INPS Servizi S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto, alle decisioni dell'Assemblea dei soci ed alle indicazioni impartite dall'Ente controllante nell'esercizio del controllo analogo.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'acquisizione da parte di INPS Servizi S.p.a. (di seguito anche "INPS Servizi" o "Società") di forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nonché di lavori limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 5.7, e sono finalizzate ad assicurare che le procedure siano svolte nel rispetto dei principi dettati dal Codice ed alle migliori condizioni economiche reperibili sul mercato.
2. Le acquisizioni di servizi e forniture per le quali è applicabile il presente regolamento sono quelle di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 , ovvero quelle emanate con norme speciali in deroga.
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura.
4. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.
5. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società in osservanza della Legge 6 novembre 2012 n. 190, del Codice Etico e di Comportamento, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
6. La formazione e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici della Società (d'ora in poi anche solo "Elenco"), tenuta a cura di un gestore esterno incaricato, è disciplinata da un apposito documento.

ARTICOLO 2 – Principi generali

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte I e II del Codice, garantendo la qualità delle prestazioni in relazione alle

specifiche esigenze della Società, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

2. La Società garantisce il rispetto di tali principi come declinati nel Codice assicurando e favorendo:

- a. l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. il contenimento e la non dilatazione della durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e. l'effettiva accessibilità alle procedure di affidamento da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- f. una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g. un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h. l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i. la distribuzione delle opportunità degli operatori economici ad essere affidatari di un contratto pubblico.

3. Il principio di rotazione, specificamente finalizzato a consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure anche alle micro, piccole e medie imprese, può essere derogato a fronte di: a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.); b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla Società, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative; c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione; d) circostanze di somma urgenza come stabilite nel Codice; e)

affidamenti di importo inferiore a € 5.000. Della non osservanza del principio di rotazione è data specifica motivazione nella determina a contrarre o determina di affidamento o atto equivalente semplificato.

4. In ogni caso di ricorso all'Elenco degli Operatori Economici della Società di cui all'articolo 1.6, nonché nelle ipotesi in cui ci si avvalga degli operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. (Me.P.A.) deve essere applicato il principio di rotazione. Qualora la Società inviti alla consultazione i soggetti iscritti nell'Elenco o su strumenti simili messi a disposizione dalla centrale di committenza di riferimento o sul Me.P.A., il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili, ad eccezione dell'affidatario uscente, fatti salvi i casi motivati ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del Codice.

5. Nelle scelte di acquisto INPS Servizi promuove la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, si impegna a limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale, preferendo prodotti e servizi a lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 20 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 50, del Codice).

ARTICOLO 3 – Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lettere b) e e) del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 14 del Codice.

ARTICOLO 4 – Aspetti organizzativi e programmazione degli acquisti

1. L'Ufficio Gare, Appalti e AA.GG. nell'ambito della Direzione Amministrazione, Controllo, Finanza e Affari Generali è la struttura organizzativa stabile incaricata della gestione delle richieste di acquisto, dell'applicazione delle norme previste negli articoli successivi, della predisposizione degli ordini e della raccolta di quelli eseguiti. Il medesimo Ufficio ha facoltà di promuovere accordi quadro con fornitori qualificati attinti dall'elenco fornitori di cui all'articolo 1.6 o dal Me.P.A. per l'acquisizione di forniture e servizi standard da approvvigionare periodicamente o continuativamente.
2. Il Direttore Generale, sulla base delle esigenze e delle richieste rappresentate dalle Direzioni, adotta il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 140.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, disponendo affinché si provveda ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente. Il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il budget aziendale.
3. Al fine di verificare i fabbisogni di beni strumentali da inserire nel programma triennale degli acquisti, il Direttore generale rileva annualmente presso le Direzioni le esigenze e le richieste di acquisto di servizi e forniture e, in particolare la tipologia e i quantitativi di beni e servizi che si renderanno necessari per l'anno successivo, sulla base della programmazione delle attività di propria competenza.
4. L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a € 140.000,00 che la società ha pianificato nella propria programmazione sono pubblicati sul sito istituzionale all'interno della sottosezione "Bandi e Gare" della Sezione "Società Trasparente".
5. Le Direzioni proponenti gli acquisti sono le entità organizzative autorizzate ad avanzare al Direttore Generale le richieste di acquisto per servizi e forniture non comprese negli atti di programmazione, e sono responsabili di attestare l'avvenuta esecuzione della fornitura o del servizio in conformità alla richiesta di acquisto, quando questa attività non è svolta dal Responsabile unico del progetto. Restano ferme le competenze del RUP per l'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 20.
6. Le Direzioni proponenti, verificano preliminarmente presso l'Ufficio Amministrazione, Controllo, Finanza della Direzione Amministrazione, Controllo, Finanza e Affari Generali la disponibilità di copertura finanziaria nell'ambito del budget annuale, prima che la richiesta di acquisto venga autorizzata dal Direttore Generale.

7. A prescindere dal contenuto degli atti di programmazione, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Dirigente responsabile della Direzione di competenza informa prontamente il Direttore Generale sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato indicando gli acquisti e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Direttore Generale, su indicazione del predetto Responsabile, dispone immediatamente le misure improcrastinabili da attuare.

8. Nelle ipotesi di interventi di somma urgenza trova applicazione quanto disposto dall'art. 140 del Codice, fermo restando che, prima dell'adozione delle necessarie misure, il Direttore Generale trasmette a INPS una relazione descrittiva delle condizioni di somma urgenza.

ARTICOLO 5 – Responsabile Unico del Progetto

1. In conformità alla normativa vigente, è nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) che di norma coincide con il Responsabile della Direzione competente per l'intervento. Il RUP è responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Fermo restando l'unicità del RUP, con la determina a contrarre può essere nominato un responsabile di procedimento per la fase di affidamento diverso dal RUP. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

2. La Stazione Appaltante può sempre nominare per l'incarico, anche per singole procedure di affidamento, un altro dipendente della Società in possesso del necessario livello di inquadramento, di competenze professionali, di esperienza, tenendo conto della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dalla normativa vigente. Qualora tuttavia non sia possibile individuare o nominare il RUP tra i dipendenti in possesso delle necessarie competenze l'incarico può essere affidato all'esterno in applicazione delle procedure previste nel Codice. L'ufficio di Responsabile Unico del Progetto non può essere rifiutato.

3. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta per l'affidamento del contratto di servizi e forniture.

4. Il Responsabile Unico del Progetto, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste

dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, vigilando sulla corretta esecuzione dei contratti.

5. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

6. Al DEC competono i compiti e le funzioni di cui all'art. 114 del Codice e art. 31 dell'allegato II.14 dello stesso Codice.

7. Nel caso in cui il DEC non sia nominato le relative funzioni sono svolte dal RUP. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve essere soggetto diverso dal RUP nei casi indicati all'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice

8. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove diverso dal RUP, è nominato dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, in sede di indizione o di affidamento nei casi di determinazione a contrarre con modalità semplificata, ed è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore.

9. Il RUP, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice, nello svolgimento delle proprie attività:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture;
- cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi;
- coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

- fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di attuazione dell'intervento, sorvegliando sulla efficiente gestione dello stesso;
- provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza.

ARTICOLO 6 – Requisiti soggettivi degli operatori economici

1. Gli Operatori Economici, per poter essere destinatari di affidamenti con la società, non devono versare in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Codice.
2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 100, del Codice.
7. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento sotto soglia, il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico all'atto di presentazione dell'offerta attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), fatta eccezione per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro o al diverso importo che dovesse essere introdotto da norma di legge sopravvenuta, nell'ambito delle quali potrà essere alternativamente presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000.
8. Le verifiche dei requisiti soggettivi da parte degli operatori economici sono espletate dal RUP con le modalità indicate al successivo articolo 18.

PARTE II

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ARTICOLO 7 – Acquisizioni sotto soglia

1. Le acquisizioni di beni e servizi di importi sotto soglia comunitaria possono essere effettuate:

- a) per affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
- b) per procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

2. L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di cui al Libro I, parti I e II del Codice, anche attraverso il ricorso, all'elenco fornitori aziendale o strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, degli operatori economici potenziali affidatari fra i quali selezionare il destinatario di tale affidamento.

3. Il rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, sarà garantito anche nell'ipotesi in cui la selezione avvenga attraverso l'espletamento di indagini di mercato da effettuarsi, a cura del RUP, tramite internet o attingendo dall'elenco di fornitori presenti nel Mercato elettronico delle P.A. (MePA).

ARTICOLO 8 – Acquisti per cassa

1. Gli acquisti per cassa sono gestiti secondo i regolamenti per la gestione delle spese di cassa, per l'utilizzo delle carte di credito per le spese di rappresentanza e per il rimborso delle spese di cui alle deliberazioni nn. 57, 58, 59 e 60 del 15 novembre 2022.

ARTICOLO 9 – Acquisti di modico valore inferiore a 5.000 Euro

1. Per l'individuazione del fornitore in caso di acquisti di modico valore inferiore a 5.000,00 euro non sussiste l'obbligo di utilizzare l'Elenco degli Operatori Economici della Società o di effettuare indagini di mercato.

ARTICOLO 10 – Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 o inferiore ad altro importo stabilito da normativa speciale

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro avviene, fatta eccezione per quanto stabilito agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 50, comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023 o ad altra normativa speciale emanata medio tempore, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I parte I e II del Codice, secondo le modalità di cui agli articoli

successivi, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente motivato.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento alle migliori condizioni di mercato la società privilegia la previa richiesta di preventivi ad almeno 2 operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa di mercato condotta tra fornitori iscritti in elenchi propri o gestiti da Centrali di Committenza di riferimento, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);
- un'indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

3. La trasparenza è garantita dando dettagliatamente conto nella determinazione a contrarre o atto equivalente degli Operatori eventualmente consultati, del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti prescritti, di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4. La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita nei seguenti casi:

- a) se il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo;
- b) se il bene o il servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico (Me.P.A.) al prezzo più basso;
- c) se il bene o il servizio è acquisito sul mercato elettronico (Me.P.A.) accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità /prezzo;
- d) se si tratta di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

ARTICOLO 11 – Affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 140.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo superiore a 140.000,00 euro, ma inferiore alle soglie indicate all'art. 14 del Codice, avviene tramite procedura negoziata senza bando, in conformità all'art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, parte I e II del Codice secondo le modalità di seguito indicate, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente motivato.
2. Al fine di garantire l'approvvigionamento alle migliori condizioni di mercato la società effettua la valutazione comparativa delle offerte acquisite tramite un'indagine di mercato o individuando gli operatori tra fornitori iscritti in elenchi propri o gestiti dalle Centrali di Committenza di riferimento, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico. In aggiunta e a supporto di questa valutazione, la società può effettuare:
 - un'indagine informale svolta mediante consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. La consultazione di un unico operatore economico è consentita nel caso in cui il bene o il servizio siano considerati infungibili in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo.

ARTICOLO 12 – Avvio della procedura

1. La procedura di affidamento prende avvio con la Richiesta di Acquisto (RDA) del Responsabile della Direzione richiedente o, per gli acquisti già inseriti nel "Programma triennale degli acquisti di beni e servizi" (di importo superiore a € 140.000 e sotto la soglia di rilevanza comunitaria), dal RUP previa verifica dell'attualità dell'interesse all'acquisizione. La RDA viene trasmessa unitamente ai documenti necessari per l'espletamento della procedura (es. caratteristiche tecniche prodotto, capitolati, etc), in primo luogo al responsabile dell'Ufficio Gare, Appalti e AA.GG. per la verifica di completezza; successivamente al Dirigente Amministrazione, Controllo, Finanza e Affari Generali per la verifica della copertura economica e, infine al Direttore Generale

per la prescritta autorizzazione alla spesa. Completato l'iter la RDA viene ritrasmessa all' Ufficio Gare e Appalti per lo svolgimento della procedura.

2. Gli elementi della RDA, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente, sono quelli indicati nella procedura RDA che a titolo esemplificativo sono costituiti da:

- a) nominativo e settore organizzativo del richiedente;
- b) data di presentazione della RDA;
- c) caratteristiche dei beni e servizi, descrizione del fabbisogno, eventuali specifiche tecniche, in caso di bene determinato la denominazione precisa ed in caso di infungibilità anche la denominazione del fornitore;
- d) eventuali caratteristiche di idoneità del fornitore (es. certificazioni, iscrizioni ad albi etc);
- e) importo massimo stimato per l'acquisto e, se l'intervento non è stato già programmato, disponibilità economica del budget, desunti oltre che dai dati storici in possesso della società, dai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza e dagli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili;
- f) esigenza aziendale da soddisfare, eventuale esigenza di urgenza per l'approvvigionamento richiesto e sua motivazione;
- g) durata contrattuale;
- h) requisiti professionali e di capacità economico – finanziari richiesti.
- i) ogni ulteriore informazione utile ad individuare l'esigenza da soddisfare e l'efficienza ed economicità dell'operazione richiesta.

È fatto salvo quanto prescritto con maggior dettaglio nell'apposita procedura operativa RDA/ODA.

3. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzati e/o ricorrenti, eventualmente presenti nei documenti di programmazione di cui all'art. 6.5, può essere adottata una determinazione quadro annuale o periodica che contenga tutti gli elementi utili per la determinazione a contrarre, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. A seguito dell'approvazione della RDA la Stazione appaltante adotta la determinazione a contrarre o atto equivalente che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- CIG o SMART CIG

- interesse pubblico che si intende soddisfare;
- caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire;
- procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni;
- criteri di selezione degli operatori economici;
- criterio di aggiudicazione;
- importo massimo stimato dell'affidamento;
- relativa copertura contabile;
- indicazione o nomina del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione;
- principali condizioni contrattuali;
- ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all'unicità dell'operatore economico;
- se del caso i requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e all'esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento;
- la durata ed eventuali opzioni e rinnovi;
- eventuali garanzie richieste.

Nel caso di affidamento diretto, se l'affidamento è disposto con un unico atto unitamente alla determina a contrarre, questa è integrata con i seguenti ulteriori elementi:

- il contraente;
- il possesso dei requisiti da parte del contraente ivi comprese le documentate esperienze ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice;
- l'importo di aggiudicazione;
- la motivazione della scelta del contraente;

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 per ogni affidamento il RUP acquisisce dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), il CIG o lo Smart CIG, con modalità semplificate definite dall'ANAC.

ARTICOLO 13. Individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta

1. L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare una fornitura o un servizio deve essere preceduta da un'attività istruttoria volta a conoscere le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari.

2. INPS Servizi verifica preliminarmente la sussistenza di eventuali obblighi in relazione alla categoria merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro da acquisire, di approvvigionamento attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip o dalle Centrali di committenza regionali. In caso di sussistenza di tali obblighi si procederà ad acquisire la fornitura o il servizio utilizzando lo strumento della Convenzione Consip o gli Accordi Quadro.

3. Qualora l'approvvigionamento non avvenga tramite convenzioni Consip o altri soggetti aggregatori, INPS Servizi può procedere:

- **per le ipotesi di affidamento diretto senza richiesta di due o più preventivi:**

- selezione dell'affidatario tra gli iscritti nell'elenco fornitori di Inps Servizi, o gestiti dalle Centrali di Committenza di riferimento o iscritto a Me.Pa.;
- svolgimento della trattativa diretta mediante apposita funzionalità su Me.Pa.
- acquisto del prodotto a catalogo su Me.Pa. previa verifica della presenza dei prodotti da acquistare dall'operatore economico offerente le condizioni più vantaggiose.

- **per le ipotesi di affidamento diretto con richiesta di almeno due preventivi:**

- invio delle richieste di preventivi ad almeno due operatori economici iscritti nell'elenco fornitori aziendale, o strumenti simili gestiti dalle Centrali di Committenza di riferimento, ovvero mediante l'apposita funzionalità presente sul portale Consip;
- affidamento agli operatori economici selezionati da Inps mediante gara e presenti nei cataloghi dell'Istituto e messi a disposizione della Società ai fini dell'acquisizione di beni e servizi con caratteristiche standardizzate ed alle stesse condizioni contrattuali con cui sono forniti all'Istituto;

- **per le ipotesi di affidamento di importo superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria alternativamente (procedura negoziata senza bando):**

- svolgimento di apposita indagine di mercato al fine di selezionare almeno cinque operatori economici da invitare a presentare offerta secondo le modalità di cui all'art. 15.3;
- selezione di almeno cinque operatori economici da invitare a presentare offerta tra quelli iscritti nell'elenco dei fornitori aziendale o gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o iscritti al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 15.3;

- svolgimento di specifica RDO tramite la funzionalità Me.PA. aperta a tutti gli iscritti nella specifica categoria merceologica.

4. Deve essere sempre rispettato il principio di rotazione degli inviti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

5. Quando la scelta degli operatori economici avviene nell'ambito dei cataloghi, messi a disposizione della Società da Inps e contenenti la lista degli operatori già selezionati dall'Istituto mediante gara, non è prevista la richiesta di più preventivi per servizi e forniture a condizione che l'acquisizione di beni e servizi con caratteristiche standardizzate avvenga alle stesse condizioni economiche praticate per l'Istituto. Qualora le condizioni economiche non coincidessero con quelle riservate ad Inps la Società potrà procedere con la richiesta di altri preventivi, fermo restando l'obbligo di valutazione di 2 preventivi. In entrambi i casi la società, sentita la competente Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'Inps, sollecita l'offerta ai fornitori dell'Istituto e procede con la determinazione a contrarre ed alla stipula del contratto.

ARTICOLO 14 – Richiesta di preventivi e consultazione

1. Per le ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b del Codice la richiesta di preventivi avviene secondo le modalità di seguito indicate:

INPS Servizi invita contemporaneamente, a mezzo PEC ovvero tramite l'apposita funzionalità di Me.Pa., tutti gli operatori economici individuati a presentare offerta tramite le modalità previste dal MePA o la piattaforma telematica dell'Elenco fornitori aziendale o della Centrale di Committenza.

2. La lettera d'invito inviata agli operatori economici deve riportare, oltre il CIG o Smart CIG:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

- b) le condizioni di esecuzione in caso di lavori;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) durata e l'indicazione di eventuali opzioni e rinnovi;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice appalti se previste;
- m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, da certificare mediante compilazione del DGUE o dichiarazione analoga che ne riproponga il contenuto per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

3. Per le ipotesi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. e del Codice la consultazione avviene secondo le modalità di seguito indicate:

- mediante indagine di mercato: l'Indagine di mercato è preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito aziendale e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici per il periodo di 15 giorni riducibile al massimo fino a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non

discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Stazione Appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

- mediante Elenchi di operatori economici: la selezione degli operatori cui domandare la presentazione dell'offerta può essere altresì effettuata individuazione degli stessi dall'elenco appositamente costituito ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato II.1 al Codice, preceduto da apposito avviso pubblicato sul sito Aziendale e presso la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici gestita da ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata viene effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi verranno effettuati solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

ARTICOLO 15 – Scelta del contraente

1. Per le ipotesi di affidamento diretto, fatti salvi i casi nei quali si procede ad interpellare un solo fornitore, l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare una fornitura o un servizio deve essere disposta effettuando una valutazione comparativa dei preventivi che devono pervenire via pec o tramite Me.Pa a INPS

Servizi S.p.A. entro il termine perentorio prescritto nella richiesta di preventivi. Tutte le offerte pervenute oltre detto termine sono automaticamente escluse.

2. INPS Servizi valuta l'offerta più vantaggiosa sulla base del minor prezzo richiesto, dandone atto nella determinazione a contrarre, salvo il ricorso alla procedura di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è comunque sempre consentito.

3. Per le acquisizioni tramite i cataloghi MePA, oltre alla funzionalità specifica di richiesta dei preventivi, si procede discrezionalmente attraverso una delle seguenti modalità:

a) Trattativa Diretta: modalità di negoziazione semplificata che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (meta-prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

b) Ordini diretto di acquisto (o.d.a.): modalità da adottare per forniture e servizi esistenti sui cataloghi MePA con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità della stazione appaltante, senza alcun tipo di negoziazione;

4. Per le ipotesi di procedura negoziata senza bando l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare una fornitura o un servizio deve essere disposta effettuando una valutazione comparativa delle offerte che devono pervenire via pec o tramite Me.Pa a INPS Servizi S.p.A. entro il termine perentorio prescritto nella richiesta di offerta. Tutte le offerte pervenute oltre detto termine sono automaticamente escluse.

5. INPS Servizi valuta l'offerta più vantaggiosa sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

6. E' sempre ammesso il ricorso alla funzionalità RDO Me.Pa con invito a presentare offerta a tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica di riferimento. In questo caso è ammesso a presentare offerta anche l'affidatario uscente.

ARTICOLO 16 - Verifica dei requisiti

1. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro o al diverso importo che dovesse essere introdotto da norma di legge sopravvenuta, si applica l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Inps Servizi verifica le dichiarazioni previo sorteggio di un campione annuo pari al 10% degli affidamenti effettuati nell'anno precedente. Per la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente gli operatori economici possono utilizzare il modello del documento di gara unico europeo secondo il formato vigente.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo di un anno decorrente dall'adozione del provvedimento.
3. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, o al diverso importo che dovesse essere introdotto da norma di legge sopravvenuta, trova applicazione quanto disposto dall'art. 99 del Codice in materia di verifica dei requisiti attraverso il fascicolo virtuale dell'Operatore economico.
4. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di appalti di lavori o servizi, negli atti di gara è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale se le offerte ammesse sono pari o superiori a cinque. E' in ogni caso ammessa la valutazione di congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

PARTE III

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 - Stipula e forma del contratto

1. All'esito della valutazione delle offerte il RUP propone l'aggiudicazione dell'offerta ritenuta più vantaggiosa.
2. La Stazione Appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.
3. Una volta disposta l'aggiudicazione il contratto è stipulato entro sessanta giorni. Non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice.
4. Il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta in modalità elettronica. Il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
3. I contratti, stipulati ai sensi dei commi precedenti devono contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione ovvero la durata e la indicazione di eventuali opzioni o rinnovi, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, le eventuali penali e garanzie e clausola risolutiva espressa, il codice identificativo gara CIG o SMART CIG nonché la eventuale documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
4. Il contratto include:
 - a) l'obbligo di rispettare il Modello 231 e la clausola risolutiva in caso di sua violazione, nonché il Piano di prevenzione della corruzione ed il Codice etico e comportamentale adottati dalla società;
 - b) la menzione che i dati relativi all'affidamento saranno oggetto di pubblicazione secondo la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - c) l'informativa prevista per i fornitori ai sensi del Reg. (EU) 679/2016 e la eventuale nomina a soggetto responsabile del trattamento;
 - d) le clausole anti pantouflage/revolving doors secondo le previsioni di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

ARTICOLO 18 - Verifica di conformità

1. I contratti stipulati sono soggetti a regolare esecuzione dei servizi e delle forniture acquisiti.
2. La regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Progetto tenendo conto delle certificazioni prodotte dal direttore dell'esecuzione, se diverso, mediante produzione di apposito documento (DRE), anche tramite procedura informatica.
3. All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale, valendo l'attestazione di regolare esecuzione come certificato di pagamento.

ARTICOLO 19 - Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nel documento di stipula.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica sulla regolarità del DURC dell'affidatario nonché dell'assenza di inadempimenti da parte dello stesso affidatario rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 48bis del DPR 602/1973.
3. I pagamenti sono disposti, se il contratto non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ARTICOLO 20 – Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente regolamento possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi alla azione giurisdizionale.
2. Il Direttore Generale sentito il Responsabile Unico del Progetto, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero formula una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
4. Trova applicazione quanto stabilito all'art. 212 del Codice.

ARTICOLO 21 – Arbitrato

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, possono essere deferite ad arbitri nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 213 del Codice, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo della Società.
2. INPS Servizi indica nel contratto la clausola compromissoria per la eventuale risoluzione delle controversie a mezzo procedura arbitrale.
3. L'arbitro designato da INPS Servizi è scelto, di norma, tra i dirigenti INPS, la nomina è disposta, con provvedimento motivato.

ARTICOLO 22 – Pubblicità e trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, la società pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Le determinazioni previste dal presente Regolamento e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) aziendale e delle Linee Guida ANAC.
3. Gli atti relativi alla programmazione di servizi e forniture sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Bandi di gara ed avvisi" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. I Responsabili dei Settori aziendali, con facoltà di delega, ed i Responsabili della pubblicazione dei documenti individuati dalla Società sono tenuti alla pubblicazione della documentazione di propria competenza ed a tal fine trasmettono tempestivamente al Responsabile della pubblicazione gli atti da inserire sul portale aziendale.

ARTICOLO 23 – Norme finali ed entrata in vigore

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste, nonché dal CCNL e dalle normative nazionali applicabili.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il Codice dei Contratti Pubblici e la normativa vigente di settore.
3. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.